



22 novembre 2017

Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sui fondi propri

Leverage ratio e ripartizione dei rischi

Indice

1	Situazione iniziale.....	3
2	Procedura di consultazione.....	3
3	Principali risultati della consultazione.....	4
3.1	Osservazioni generali	4
3.2	<i>Leverage ratio</i>	4
3.3	Ripartizione dei rischi	4
3.3.1	Osservazioni generali	4
3.3.2	Calcolo della posizione complessiva	5
3.4	Disposizioni per le banche di rilevanza sistemica	5
3.5	Disposizioni transitorie e finali	5

1 Situazione iniziale

Il progetto posto in consultazione è volto a implementare due aggiunte dello schema internazionale di regolamentazione di Basilea III. Si basa su proposte elaborate dal gruppo di lavoro nazionale «fondi propri» di Basilea III che, per quanto concerne la ripartizione dei rischi, sono state sottoposte prima della consultazione a un primo studio sull'impatto quantitativo svolto dalla FINMA con alcune banche (*Quantitative Impact Study*, QIS). Un ulteriore studio QIS più ampio è stato eseguito parallelamente alla consultazione.

Il progetto prevede che il *leverage ratio* venga incluso nelle norme relative ai fondi propri minimi che devono essere detenuti durevolmente. Stando alle disposizioni del pertinente standard di Basilea, i fondi propri di base di una banca devono ammontare almeno al 3 per cento dell'esposizione totale.

D'altro lato, si propone di rielaborare radicalmente le norme in materia di ripartizione dei rischi. In particolare, il limite massimo dei grandi rischi verrebbe calcolato in base ai fondi propri di base (*Tier 1 Capital*, T1) e, di massima, le posizioni in crediti che superano il 25 per cento dei fondi propri di base non sarebbero più ammesse.

2 Procedura di consultazione

Il 7 aprile 2017 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha spedito l'invito ai destinatari della procedura di consultazione, pubblicato anche sul sito Internet dello stesso DFF. La consultazione è terminata il 14 luglio 2017.

Hanno inoltrato un parere (partecipanti in ordine alfabetico per ciascuna categoria):

- 22 Cantoni: Appenzello Interno (AI), Argovia (AG), Basilea Campagna (BL), Basilea Città (BS), Friburgo (FR), Ginevra (GE), Glarona (GL), Grigioni (GR), Lucerna (LU), Neuchâtel (NE), Nidvaldo (NW), Obvaldo (OW), San Gallo (SG), Sciaffusa (SH), Soletta (SO), Ticino (TI), Turgovia (TG), Uri (UR), Vallese (VS), Vaud (VD), Zugo (ZG), Zurigo (ZH).
- 3 partiti politici: Partito borghese democratico (PBD), Partito ecologista svizzero (Verdi), Partito socialista svizzero (PSS).
- 5 associazioni mantello nazionali dell'economia: Associazione svizzera dei banchieri (ASB), *economiesuisse*, Unione sindacale svizzera (USS), Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), *Travail.Suisse*.
- 13 ambienti interessati: Associazione di banche svizzere di gestione patrimoniale ed istituzionale (ABG), Banca di obbligazioni fondiari degli Istituti ipotecari svizzeri SA (Banca di obbligazioni fondiari), Centre patronal (CP), Credit Suisse SA (CS), *EXPERTsuisse*, *Hauseigentümerverband Schweiz* (HEV), *Neue Helvetische Bank AG* (NHB), *PostFinance SA*, *Raiffeisen Svizzera società cooperativa* (Raiffeisen), *RBA-Holding AG* (RBA), *Union suisse des professionnels de l'immobilier* (USPI), Unione delle Banche Cantionali Svizzere (UBCS), *Vereinigung Schweizerischer Privatbanken* (VSPB).

I Cantoni Appenzello Esterno e Svitto come pure l'Associazione dei Comuni svizzeri e l'Unione delle Città svizzere hanno espressamente rinunciato a inoltrare un parere.

Di seguito sono riportate le osservazioni principali. Per i dettagli si rimanda al rispettivo parere¹.

¹ Per la valutazione dei pareri concernenti la revisione della circolare FINMA 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» si veda il rapporto della FINMA sulla relativa indagine conoscitiva.

3 Principali risultati della consultazione

3.1 Osservazioni generali

In linea di principio il progetto è approvato dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione, che hanno però formulato alcune osservazioni o riserve.

La nuova regolamentazione è stata oggetto di critiche soprattutto da parte delle banche interessate e delle associazioni che rappresentano i loro interessi nonché della HEV e dell'USPI. Il progetto comporterebbe infatti un forte inasprimento delle norme in materia di ripartizione dei rischi e potrebbe avere ripercussioni di vasta portata sulle banche, in particolare nel settore ipotecario.

In generale si auspicano soluzioni pragmatiche e agevolazioni per gli istituti di piccole e medie dimensioni. Talvolta gli interpellati evidenziano anche che lo studio QIS avrebbe dovuto essere svolto in precedenza oppure essere sostituito da un'analisi d'impatto della regolamentazione completa.

3.2 *Leverage ratio*

L'introduzione di un *leverage ratio* (art. 46 OFoP) viene accolta con favore da molti partecipanti. Alcuni di loro dubitano però che il valore soglia del 3 per cento sia sufficiente (AG, ZH) o lo considerano eccessivamente basso (Verdi, USS, USAM). Il Cantone GR e il PSS propongono un *leverage ratio* pari almeno al 5 per cento.

3.3 Ripartizione dei rischi

3.3.1 Osservazioni generali

Riguardo alla **definizione** di grandi rischi e ulteriori rischi di credito rilevanti (art. 95 OFoP) sono state proposte varie precisazioni. Inoltre, le banche interessate e le associazioni che rappresentano i loro interessi ritengono che le riserve occulte detenute (dedotte le imposte latenti) debbano poter essere considerate nel calcolo dei grandi rischi.

Per quanto concerne il **limite massimo** dei grandi rischi nei confronti di banche che non hanno rilevanza sistemica (art. 97 segg. OFoP), soprattutto il settore bancario chiede di stabilirlo conformemente al vigente articolo 116 OFoP, ovvero al 100 per cento dei fondi propri computabili. Almeno le banche delle categorie di vigilanza 3, 4 e 5 dovrebbero essere escluse dalla nuova regolamentazione. Per le banche della categoria 3, quest'agevolazione potrebbe anche limitarsi agli istituti il cui modello aziendale si concentra sulla gestione patrimoniale (CP, VSPB) oppure per tali banche il limite potrebbe essere fissato al 50 per cento dei fondi propri computabili (USAM).

Si chiede inoltre di prevedere la possibilità di correggere con fondi propri liberamente disponibili i superamenti del limite massimo, almeno per le banche delle categorie 3–5 (Raiffeisen) o delle categorie 4 e 5 (NHB). In caso contrario il margine di manovra nell'attività operativa sarebbe notevolmente limitato, soprattutto nel caso delle operazioni interbancarie e di regolamento. Infine, diversi partecipanti auspicano un'eccezione per le posizioni nei confronti di tutte le banche centrali e di tutti i governi centrali.

In relazione agli **obblighi di comunicazione** di cui all'articolo 100 e seguenti OFoP, sono soprattutto le associazioni bancarie ed economiche a esprimersi a favore del mantenimento dello *status quo*. In particolare, parecchi interpellati sono contrari all'obbligo di comunicazione

delle 20 posizioni complessive di importo maggiore. Viceversa, alcuni segnalano che la comunicazione di tali posizioni renderebbe ridondante l'attuale comunicazione dei 10 maggiori debitori, che andrebbe pertanto soppressa. Il Cantone OW propone di differenziare le comunicazioni in base alle categorie di banche, mentre il Cantone SG auspica una maggiore ottimizzazione del rapporto costi-benefici nell'elaborazione di rapporti. Taluni partecipanti chiedono infine un'eccezione per i superamenti del limite massimo dovuti all'applicazione del principio della contabilizzazione alla data di negoziazione (RBA, VSPB).

Riguardo ai **principi di calcolo** (art. 103 segg. OFoP) alcune banche si esprimono a favore del mantenimento delle norme attuali sia per gli impegni fissi di sottoscrizione di emissioni sia per le transazioni non regolate. Si auspicano inoltre diverse precisazioni della regolamentazione concernente le controparti associate, segnatamente per le imprese dell'ente pubblico. Alcuni partecipanti chiedono un'esclusione dal limite massimo per le posizioni infragruppo nei confronti di società che fanno parte di un gruppo sub-consolidato sottoposto a una vigilanza adeguata (economiesuisse, ASB, CS).

3.3.2 Calcolo della posizione complessiva

Una **ponderazione** (art. 113 OFoP) all'aliquota del 20 per cento per le obbligazioni fondiarie è considerata troppo elevata da gran parte degli interpellati e quindi respinta. Al riguardo essi sottolineano che le obbligazioni fondiarie svizzere rappresentano un rischio minore rispetto ai *covered bonds* diffusi all'estero. Inoltre, grazie alle due centrali di emissione, il sistema svizzero delle obbligazioni fondiarie beneficerebbe di molti vantaggi, che andrebbero pertanto considerati. L'aliquota di ponderazione andrebbe fissata a un valore compreso tra lo 0 e il 10 per cento (ASB, PostFinance, Raiffeisen, UBCS) o tra il 5 e il 10 per cento (RBA, Banca di obbligazioni fondiarie). In questo contesto, soprattutto il settore bancario, la HEV e l'USPI respingono la cessazione del trattamento privilegiato degli immobili d'abitazione.

Per quanto concerne il **calcolo delle posizioni** (art. 115 segg. OFoP) e la **riduzione dei rischi** (art. 119 OFoP), i partecipanti alla consultazione suggeriscono diverse precisazioni e, ad esempio, anche il mantenimento del vigente articolo 120 OFoP (Impegni eventuali e impegni irrevocabili). Chiedono inoltre di considerare le particolarità delle operazioni di anticipazione su titoli di credito (operazioni *lombard*) e pronti contro termine. In particolare, non dovrebbero prodursi effetti negativi sul mercato svizzero delle operazioni pronti contro termine.

3.4 Disposizioni per le banche di rilevanza sistemica

In linea di massima i partecipanti alla consultazione accolgono con favore la nuova regolamentazione dei grandi rischi per le banche di rilevanza sistemica secondo gli standard di Basilea. I Verdi e il PSS chiedono al riguardo un limite massimo più basso, ovvero del 15 anziché del 25 per cento, mentre l'USS ritiene che questo limite massimo del 15 per cento debba continuare a essere calcolato in base ai fondi propri di base di qualità primaria. Secondo PostFinance bisognerebbe rinunciare a inasprire il limite massimo tra banche di rilevanza sistemica svizzere e trattare nuovamente la tematica una volta che saranno chiarite le esigenze *gone concern* imposte a questi istituti.

3.5 Disposizioni transitorie e finali

Non si registrano osservazioni essenziali.

Elenco dei partecipanti

1. Cantoni

1. Staatskanzlei des Kantons Zürich	ZH
2. Staatskanzlei des Kantons Luzern	LU
3. Standeskanzlei des Kantons Uri	UR
4. Staatskanzlei des Kantons Schwyz	SZ
5. Staatskanzlei des Kantons Obwalden	OW
6. Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	NW
7. Staatskanzlei des Kantons Glarus	GL
8. Staatskanzlei des Kantons Zug	ZG
9. Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	FR
10. Staatskanzlei des Kantons Solothurn	SO
11. Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	BS
12. Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	BL
13. Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	SH
14. Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	AR
15. Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	AI
16. Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	SG
17. Standeskanzlei des Kantons Graubünden	GR
18. Staatskanzlei des Kantons Aargau	AG
19. Staatskanzlei des Kantons Thurgau	TG
20. Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	TI
21. Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	VD
22. Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	VS
23. Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	NE
24. Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	GE

2. Partiti rappresentati nell'Assemblea federale

25. Partito borghese democratico	PBD
26. Partito ecologista svizzero	Verdi
27. Partito socialista svizzero	PSS

3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| 28. Associazione dei Comuni svizzeri | ACS |
| 29. Unione delle città svizzere | UCS |

4. Associazioni mantello nazionali dell'economia

- | | |
|---|----------------|
| 30. economiesuisse | economiesuisse |
| 31. Unione svizzera delle arti e mestieri | USAM |
| 32. Associazione svizzera dei banchieri | ASB |
| 33. Unione sindacale svizzera | USS |
| 34. Travail.Suisse | Travail.Suisse |

5. Ambienti interessati

- | | |
|--|---------------------------------|
| 35. Centre patronal | CP |
| 36. Credit Suisse SA | CS |
| 37. EXPERTsuisse – Associazione svizzera degli esperti in revisione contabile, fiscalità e consulenza fiduciaria | EXPERTsuisse |
| 38. Hauseigentümerverband Schweiz | HEV |
| 39. Neue Helvetische Bank AG | NHB |
| 40. Banca di obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri SA | Banca di obbligazioni fondiarie |
| 41. PostFinance SA | PostFinance |
| 42. Raiffeisen Svizzera società cooperativa | Raiffeisen |
| 43. RBA-Holding AG | RBA |
| 44. Union suisse des professionnels de l'immobilier | USPI |
| 45. Unione delle Banche Cantionali Svizzere | UBCS |
| 46. Associazione di banche svizzere di gestione patrimoniale ed istituzionale | ABG |
| 47. Vereinigung Schweizerischer Privatbanken | VSPB |